

DELIBERA N. 116/24/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RETTIFICA AVVIATO NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ LA7 S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 35 D.LGS 8
NOVEMBRE 2021, N. 208 – PROGRAMMA “PIAZZA PULITA” ANDATO IN
ONDA IL 12 SETTEMBRE 2024**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 ottobre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito Testo Unico), come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*” e in particolare, l'art. 35;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS recante “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell'11 settembre 2024;

VISTA l'istanza del 1° ottobre 2024 (prot. n. 0256204) con cui il Sig. Roberto Fiore, in proprio e in qualità di legale rappresentante dell'Associazione politica Forza Nuova ha chiesto all'Autorità di ordinare alla società La7 s.p.a. la rettifica di “*alcune dichiarazioni del dott. Formigli rese nel corso della trasmissione Piazza Pulita sull'emittente La7 del 13 settembre*”. In particolare, l'istante rileva che “*il movimento Forza Nuova veniva definito, in una prima occasione “eversivo”, e in una seconda occasione, “eversivo e criminale”; inoltre, in una terza occasione, si definiva il sottoscritto “pregiudicato*”. L'istante ha rilevato che “*È chiaramente lesiva l'affermazione che il partito che rappresento sarebbe “eversivo” e che io sarei pregiudicato in relazione al processo sul noto assalto alla Cgil. Inoltre, tali dichiarazioni sono false in quanto la finalità di eversione non è mai stata contestata nel processo e Forza Nuova non è mai stata condannata in quanto eversiva. Inoltre, il processo è in fase di appello e deve applicarsi la presunzione di innocenza di cui all'art. 27, co. 2 della Costituzione*”. Pertanto, è stata chiesta alla società La7, con la comunicazione del 14

settembre 2024, la rettifica con il seguente testo: *«Io, Roberto Fiore, anche in qualità di rappresentante di Forza Nuova, in relazione ad alcune dichiarazioni pronunciate durante il programma “Piazza Pulita” del 13/09/2024, smentisce che il movimento Forza Nuova sia “eversivo e criminale”. Forza Nuova è un movimento politico attivo che si muove secondo le regole del gioco democratico, che è stato rappresentato nel Parlamento europeo e gode in questo momento di una discreta rappresentanza in diversi consigli comunali. Forza Nuova non è stata mai dichiarata eversiva né sciolta per qualsivoglia ragione. Inoltre, non si può affermare che io sia “pregiudicato” in relazione al processo in corso riguardante i fatti della Cgil, senza ricordare che manca una sentenza definitiva e che – come esige la stessa Costituzione – io e gli altri imputati dobbiamo essere perciò considerati innocenti. Le dichiarazioni fatte durante il programma sono vieppiù pregiudizievoli alla luce della probabile presenza di Forza Nuova alle imminenti elezioni nelle regioni di Liguria e Umbria»;*

PRESO ATTO che il richiedente la rettifica ha comunicato all’Autorità il mancato accoglimento da parte di La7 della preventiva domanda di rettifica presentata in data 14 settembre 2024 ai sensi dell’art. 35 del D.lgs n. 208/2021;

VISTA la nota dell’8 ottobre 2024 (prot. n. 0262548) con la quale la società La7, in riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità (prot. n. 0257590 del 2 ottobre 2024), ha rilevato, in sintesi, quanto segue:

- l’istante lamenta l’utilizzo da parte del conduttore televisivo delle espressioni “eversivo” in relazione al movimento Forza Nuova e “pregiudicato” in relazione alla persona del Fiore medesimo;
- le locuzioni verbali di cui si duole Roberto Fiore “sono espressione di giudizi critici legittimamente formulati dal dott. Formigli nel corso della puntata di Piazza Pulita, che è una trasmissione di approfondimento e confronto politico su vicende, fatti e questioni di interesse pubblico”;
- nella puntata di Piazza Pulita del 12 settembre 2024 è andato in onda un servizio giornalistico relativo all’indagine della Guardia di Finanza di Bari che “aveva accertato che la Fondazione Alleanza Nazionale, tra giugno e settembre 2021, aveva effettuato dei bonifici a favore di alcune associazioni riconducibili ad esponenti del movimento Forza Nuova che in parte erano stati successivamente girati a Roberto Fiore”;
- il conduttore Formigli, dopo la messa in onda del servizio di cui sopra, ha manifestato le proprie perplessità su tali elargizioni a vantaggio di un movimento politico che nell’ottobre del medesimo anno aveva promosso il tristemente noto “assalto alla CGIL”. Occorre infatti ricordare che il 9 ottobre 2021, a seguire una manifestazione popolare di protesta contro le misure anti Covid adottate dal Governo allora in carica, un corteo di migliaia di manifestanti guidato dai leader di Forza Nuova Giuliano Castellino, Luigi Aronica e lo stesso Roberto Fiore si era diretto verso la sede romana della CGIL e si era asserragliato al suo interno devastando locali e mobili “fatto gravissimo che ha raccolto le censure delle istituzioni e per il quale il Sig. Fiore è stato condannato in primo grado dal Tribunale penale di Roma alla pena detentiva

di anni 8 e mesi 6 di reclusione per i reati di concorso in devastazione e resistenza a pubblico ufficiale”;

- come documentato dal filmato della puntata televisiva (cfr. min. 2:59:40) - proprio in relazione a tale biasimevole vicenda dell’assedio alla CGIL il dott. Formigli ha pronunciato la espressione di censura “forza eversiva” di cui si duole il Fiore;
- l’istante, nella propria domanda di rettifica ha capziosamente cercato di lasciar intendere che Formigli avesse asserito falsamente che fosse stata contestata a Forza Nuova nel processo penale la finalità di eversione e che questa fosse stata condannata per tale reato, ma il filmato della puntata smentisce inconfutabilmente l’assunto di controparte. Il conduttore *“non ha mai dichiarato, né sottinteso che Forza Nuova fosse stata dichiarata eversiva dall’autorità giudiziaria, né che fosse stata sciolta per qualsivoglia ragione, piuttosto attraverso l’aggettivo “eversivo” si è limitato ad esprimere il proprio motivato dissenso censurando la antidemocraticità dell’assalto alla sede sindacale della CGIL di cui - come documentato dai video (cfr. min 2:56:07) – si erano fatti promotori i leader di Forza Nuova. Si ricordi che tale aggettivo era stato utilizzato pure dall’allora Ministro dell’Interno Lamorgese, che aveva denunciato una “inquietante carica eversiva” come motrice dell’assalto alla sede del Sindacato”;*
- tale locuzione *“rientra nel pieno esercizio del diritto di critica politica”* e *“non è improprio né esagerato, rispetto ai fatti dell’assalto alla sede sindacale romana, l’utilizzo dell’aggettivo “eversivo” – che, vocabolario alla mano, significa “che tende a rovesciare, a sconvolgere l’assetto sociale e statale”* - nei confronti del movimento di Forza Nuova ai cui leader lo stesso Tribunale di Roma ha riconosciuto la paternità della sommossa dell’ottobre 2021;
- quanto all’aggettivo “pregiudicati” riferito dal Formigli al Fiore e al Castellino occorre evidenziare che tale termine è stato utilizzato in un’accezione non tecnica, ma in ogni caso è rispondente al vero in quanto lo stesso Fiore nell’intervista andata in onda nel corso della puntata del 12 settembre 2024 ha ammesso di essere stato latitante (min. 2:52:25 *“certo ero latitante, orgoglioso di essermi fatto la latitanza all’estero...”*) e, infatti, negli anni Ottanta aveva subito una condanna per reati politici divenuta irrevocabile nel 1987 alla cui pena si è sottratto permanendo all’estero;
- tutto ciò premesso, nel caso in esame il conduttore televisivo non ha riferito fatti inventieri, ma si è limitato ad esprimere proprie valutazioni sull’operato di un politico e del suo partito e ciò ha fatto in ossequio a quanto consentito dai giudici di legittimità in ambito di critica politica nelle forme di un motivato dissenso ancorato ad un gravissimo e vero fatto di cronaca (l’assedio alla CGIL), perpetrato da esponenti di Forza Nuova tra cui lo stesso Fiore, e ad una condanna rispetto alla quale Fiore è stato per anni latitante;
- in conclusione, atteso che *“la rettifica deve avere ad oggetto unicamente il ripristino della verità a fronte di una informazione oggettivamente falsa (non corrispondente al vero”*, la richiesta presentata dal Fiore risulta improcedibile e infondata nel merito in quanto non è volta a rettificare una notizia contraria a

- verità, bensì a censurare giudizi critici espressi dal dott. Formigli che esulano dal sindacato dell'Autorità;
- si chiede l'archiviazione dell'istanza di rettifica avanzata dal signor Roberto Fiore sia in proprio, sia quale legale rappresentante dell'Associazione politica Forza Nuova;

PRESA VISIONE del programma *“Piazza Pulita”* del 12 settembre 2024 andato in onda su La7 ed in particolare della parte in cui viene trasmesso un servizio sui *“finanziamenti della Fondazione di Alleanza Nazionale a gruppi estremisti o apertamente eversivi”*. Nell'ambito del servizio viene intervistato Roberto Fiore che si definisce *“sono fascista rivoluzionario”* e, relativamente ad una condanna negli anni 80 per *“associazione sovversiva”* cui fa riferimento l'intervistatore, afferma *“certo ero latitante, orgoglioso di essermi fatto la latitanza all'estero”*. Il giornalista precisa inoltre, riferendosi a Fiore, *“tra gli autori dell'attacco alla CGIL del 9 ottobre 2021, lo dice la sentenza che lo ha condannato in primo grado a 8 anni e 8 mesi”*. Il conduttore Corrado Formigli, dopo il servizio, osserva *“questi soldi arrivano prima dell'assalto alla CGIL, che, come dire, inquadra a livello nazionale che questi sono dei criminali [...] una forza eversiva”* e riferendosi a Fiore e Castellano afferma che *“sono due pregiudicati”*;

CONSIDERATO che presupposto per l'esercizio del diritto di rettifica rispetto a quanto trasmesso su qualunque servizio di media audiovisivo è la falsità della notizia da rettificare, ossia la mancata corrispondenza nell'esposizione dei fatti tra il narrato e il realmente accaduto e che esula da tale ambito ogni valutazione e commento lesivi della dignità o contrari a verità, impregiudicata restando ogni eventuale rilevanza degli stessi sotto il profilo giudiziario sia penale che civile;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esercizio del diritto di rettifica, non rileva l'intenzione meramente soggettiva degli autori del servizio giornalistico ma l'oggettivo divario tra la notizia resa e la realtà, quale sostenuta dall'istante e non contraddetta da fondate dimostrazioni contrarie;

CONSIDERATO che la rettifica deve avere ad oggetto unicamente il ripristino della verità a fronte di una informazione oggettivamente falsa (non corrispondente al vero), e non l'integrazione o la precisazione delle informazioni diffuse dall'emittente in quanto ciò contrasterebbe con il tenore dell'art. 35 D.lgs. n. 208/2021, che prevede esclusivamente che la notizia sia (oggettivamente) contraria al vero nel suo nucleo essenziale. Tale norma non prevede infatti che la rettifica possa avere ad oggetto una notizia vera, magari incompleta, ma comunque conforme a verità, escludendo la possibilità di rettificare, mediante l'introduzione di informazioni integrative, una notizia già di per sé oggettivamente vera;

CONSIDERATO che il testo della rettifica indicato dal richiedente non può quindi contenere richieste di integrazioni informative e di precisazione in merito alle notizie diffuse dal fornitore di servizi di media audiovisivi anche se ritenute incomplete;

CONSIDERATO, in merito al contenuto della richiesta di rettifica in questione, che l'affermazione del conduttore *“mi limito a osservare una cosa che questi soldi arrivano prima dell'assalto alla Cgil che, come dire, inquadra a livello nazionale che questi sono dei criminali [...] una forza eversiva”* appare chiaramente riferita agli episodi di violenza culminati con l'assalto alla sede della CGIL del 9 ottobre 2023 per i quali il Tribunale di Roma ha emesso una sentenza di condanna nei confronti, tra gli altri, di Roberto Fiore, come documentato nelle controdeduzioni dalla società La7;

RILEVATO, pertanto, che tali affermazioni del conduttore contenute nella trasmissione non possono essere considerate fatti contrari a verità, ma opinioni rese nell'esercizio della libertà di espressione e di critica rispetto agli eventi del 9 ottobre 2021 culminati con la devastazione della sede della CGIL che hanno avuto notevole risonanza su tutti i mezzi di informazione dando luogo a un importante dibattito politico, come si evince anche dalla documentazione allegata alle controdeduzioni della società La7 (si cfr. dichiarazioni del Ministro dell'Interno Lamorgese all'epoca dei fatti riportate dalla stampa);

RILEVATO, sempre con riferimento al contenuto della richiesta di rettifica, che le notizie diffuse dal programma in questione non risultano in contrasto con quanto riportato nell'istanza medesima relativamente alla circostanza che *“Forza Nuova è un movimento politico attivo che si muove secondo le regole del gioco democratico, che è stato rappresentato nel Parlamento europeo e gode in questo momento di una discreta rappresentanza in diversi consigli comunali. Forza Nuova non è stata mai dichiarata eversiva né sciolta per qualsivoglia ragione”* che non può essere quindi oggetto di rettifica. In particolare, si rileva che, nel corso del programma in questione non viene mai affermato che Forza Nuova *“è stata [...] dichiarata eversiva né sciolta”*;

RILEVATO che l'utilizzo da parte del conduttore del termine *“pregiudicato”* riferito al richiedente la rettifica Roberto Fiore, non può essere considerata notizia contraria a verità in quanto lo stesso Fiore, nell'ambito dell'intervista mandata in onda nel corso del programma medesimo, in risposta all'intervistatore che afferma *“lui è Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, negli anni 80 condannato per associazione sovversiva, condanna a cui sfuggi scappando a Londra”* risponde *“certo ero latitante, orgoglioso di essermi fatto la latitanza all'estero”*;

RITENUTA, pertanto, infondata la richiesta di rettifica relativa alle seguenti circostanze: *“non si può affermare che io sia “pregiudicato” in relazione al processo in corso riguardante i fatti della Cgil, senza ricordare che manca una sentenza definitiva e che – come esige la stessa Costituzione – io e gli altri imputati dobbiamo essere perciò considerati innocenti”* in quanto l'utilizzo del termine *“pregiudicato”* può essere correttamente riferito alla condanna penale definitiva riportata negli anni 80 per la quale lo stesso richiedente afferma di essere stato latitante;

RILEVATO inoltre, che nel corso del predetto programma viene precisato, con riferimento alla sentenza di condanna del Tribunale di Roma per l'assalto alla CGIL che

si tratta di una sentenza di primo grado (*“lo dice la sentenza che lo ha condannato in primo grado a 8 anni e 8 mesi”*);

RITENUTO di condividere quanto rilevato dalla società La7 nelle proprie controdeduzioni;

RITENUTA, pertanto, infondata la richiesta di rettifica presentata dal Sig. Roberto Fiore, in proprio e in qualità di legale rappresentante dell'Associazione politica Forza Nuova;

RITENUTO, per le motivazioni esposte, che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di rettifica ai sensi dell'art. 35 del D.lgs n. 208/2021;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba